



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Spazio riservato per la programmazione  
Direzione Generale per gli interventi in materia di politica  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
L. 10/10/14

## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246

Tel. 0444/687695 –

Fax 0444/489056

Via Bauci n. 27

e-mail (min): [viic84600c@istruzione.it](mailto:viic84600c@istruzione.it)

36070 Altissimo (VI)

[info@comprensivoungaretti.it](mailto:info@comprensivoungaretti.it)

e-mail:

**Ai Genitori degli alunni scuola secondaria  
Ai Genitori degli alunni scuola primaria classe quinta**

**Oggetto: disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.**

In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art 19-bis contiene la disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. *L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza*. Per aiutare la scuola ad applicare correttamente la normativa l'ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha creato un gruppo di lavoro di Dirigenti Scolastici, che ha realizzato un modello condiviso di autorizzazione che trovate qui allegato.

Secondo la norma di legge e i risultati del gruppo di lavoro, l'autorizzazione all'uscita autonoma può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- **età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di 10 anni, anche alla luce delle sentenze più recenti;
- **grado di autonomia del minore:** maturità psico fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano una particolare attenzione;
- **specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Possono quindi presentare richiesta di uscita autonoma **i genitori dei minori che hanno compiuto dieci anni.**

Pertanto sarà possibile, su espressa autorizzazione dei genitori, consentire l'uscita autonoma da scuola agli alunni della scuola secondaria di primo grado e della classe quinta scuola primaria al termine delle lezioni in orario curricolare e in orario extracurricolare .

Per gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale la norma prevede che l'esonero dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo della vigilanza " nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dell'attività didattica".

I genitori che lo vorranno potranno autorizzare l'uscita autonoma dei propri figli compilando l'apposito modulo allegato alla presente comunicazione o ritirarlo presso la Segreteria. Il modulo, sottoscritto, compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori o dai tutori legali, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà essere riconsegnato in segreteria entro il 18 settembre

2019.

Si informa pertanto che a partire dal giorno 19 settembre non sarà più consentita l'uscita autonoma degli alunni i cui genitori non abbiano consegnato alla scuola l'autorizzazione suddetta.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato sempre con precedente consegna in segreteria della dichiarazione di delega su modulo specifico, corredato da fotocopia di documento di riconoscimento.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno. E' del tutto superfluo precisare che i genitori puntualmente avranno cura di attenderli all'uscita della scuola.

Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione.

Un cordiale saluto

IL VICARIO  
Prof. re Vittorio Trifoglio

